



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15.05.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 2897 del 04.09.2013;
- VISTO** il *Regolamento per il funzionamento del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)*, emanato con D.R. n. 2424 del 10.07.2012;
- VISTA** la delibera n. 51 del 19.11.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole circa la modifica dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI);
- VISTA** la delibera n. 20 del 25.11.2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI) di cui sopra;
- RITENUTO** di adeguare d'ufficio l'art. 9, comma 1 del testo del regolamento di cui trattasi alle nuove previsioni statutarie, nel senso che laddove si legge "Direttore amministrativo" deve ora leggersi "Direttore Generale",

DECRETA

Il *Regolamento per il funzionamento del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)* è modificato limitatamente agli artt. 8 e 9, comma 1, così come specificato in premessa. Il testo emendato del Regolamento, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce quello precedentemente emanato con D.R. n. 2424 del 10.07.2012.

IL RETTORE
Massimo Marrelli

AdP

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott.ssa Lucia Esposito



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO PER I SERVIZI INFORMATIVI (CSI)

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE

Ai fini di una migliore programmazione ed organizzazione dei servizi informativi è istituito presso l'Università degli studi di Napoli Federico II il *Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI)*.

ARTICOLO 2 FINALITÀ E COMPITI

1. Il Centro eroga servizi e fornisce le infrastrutture informatiche e telematiche a supporto delle attività amministrative, didattiche e di ricerca dell'Ateneo; garantisce la gestione e il presidio delle tecnologie informatiche e telematiche dell'Ateneo, quale punto di raccordo trasversale alla pluralità di strutture e servizi dell'Ateneo.
2. Il Centro è strutturato in Direzioni Tecniche che gestiscono il sistema integrato dei servizi informativi e informatici di Ateneo. I Direttori Tecnici sono nominati dal Direttore Amministrativo.

ARTICOLO 3 PERSONALE

1. Il Centro dispone di personale assegnato dall'Università per il suo funzionamento.
2. Il Centro può avvalersi inoltre:
 - a) di studenti part-time;
 - b) di prestatori di lavoro autonomo, su fondi di progetto.

ARTICOLO 4 LOCALI ED ATTREZZATURE

Il Centro ha sede nei locali assegnati dall'Università per il suo funzionamento e si avvale delle attrezzature ad esso assegnate.

ARTICOLO 5 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il Centro ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa ed è dotato di un proprio bilancio espresso in termini finanziari di competenza.
2. Nell'esercizio della spesa si osservano i limiti fissati nei successivi articoli.



ARTICOLO 6

GLI ORGANI

Sono Organi del Centro:

- a) il Presidente
- b) il Comitato Direttivo

ARTICOLO 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore sentito il Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di specifica e adeguata competenza; egli ha la rappresentanza del Centro.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
4. Il Presidente vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo.
5. Il Presidente vigila sul raggiungimento degli obiettivi del Centro.
6. Il Presidente è responsabile unitamente al Segretario amministrativo della gestione amministrativo-contabile del Centro.
7. Il Presidente provvede al monitoraggio, al controllo, alla qualità ed efficienza dei servizi e ne pubblica i risultati. Inoltre è responsabile della gestione ed organizzazione del Centro nonché del personale assegnato al Centro.

ARTICOLO 8

COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente del Centro;
 - b) da un componente nominato dal Rettore;
 - c) dal Direttore Generale o suo delegato;
 - d) da un componente designato da ciascuna Scuola;
 - e) da un componente designato dal Senato Accademico;
 - f) da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione;
2. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi.
4. Il Comitato Direttivo ha funzioni di programmazione, indirizzo, valutazione e controllo sulle attività del Centro, con particolare riferimento a:
 - a) proposta di piano strategico di sviluppo;
 - b) attivazione di progetti e partecipazione a bandi con nomina del responsabile;
 - c) valutazione dei risultati dei progetti innovativi ai fini di una possibile integrazione nei servizi informativi di Ateneo;
 - d) approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
 - e) autorizzazione di incarichi di lavoro autonomo, spese in economia, espletamento di gare e deliberazione delle relative aggiudicazioni.
5. Ne fa parte con voto consultivo il Segretario Amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.



ARTICOLO 9

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Centro si avvale di un Segretario Amministrativo nominato dal Direttore Generale.
2. Il Segretario Amministrativo è responsabile unitamente al Presidente della gestione amministrativo - contabile della predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Comitato Direttivo.

ARTICOLO 10

GESTIONE DELLE SPESE

1. Le spese del Centro sono autorizzate dal Comitato Direttivo.
2. Il Comitato Direttivo può procedere all'acquisizione di servizi e forniture con i procedimenti negoziali previsti dagli articoli 85, fermo restando il limite di importo corrispondente alla soglia comunitaria, 124 e 125 del D. lgs 163/2006 e s.m.i.;
3. Le spese da effettuarsi con il sistema in economia che non eccedano il limite di 10.000 euro oltre i.v.a. sono autorizzate dal Presidente.
4. Per le spese riferite agli incarichi di lavoro autonomo, i relativi procedimenti sono posti in essere direttamente dal Centro.
5. I contratti e gli ordini, una volta esercitati i procedimenti negoziali come indicato ai precedenti commi, sono firmati dal Presidente.